



**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO**

Oggetto

**Assegno
sociale cittadini
extracomunitari**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSSANA MANCINO - Presidente -
Dott. LUIGI CAVALLARO -Rel. Consigliere-
Dott. FABRIZIO GANDINI - Consigliere -
Dott. RICCARDO ROSETTI - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO GNANI - Consigliere -

R.G.N. 17105/2019

Cron.

Rep.

Ud.12/12/2024

CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 17105-2019 proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso
l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli
avvocati CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA, PATRIZIA
CIACCI;

2025

- ricorrente -

5127

contro

KOLLCAKU LAHE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
ALBERICO II 13, presso lo studio dell'avvocato MARIA CECILIA
FELSANI, rappresentata e difesa dall'avvocato ISIDE STORACE;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 358/2018 della CORTE D'APPELLO di
GENOVA, depositata il 29/11/2018 R.G.N. 220/2018;



udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

del 12/12/2024 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO.

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 29.11.2018, la Corte d'appello di Genova ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva riconosciuto il diritto di Lahe Kollcaku a beneficiare dell'assegno sociale, reputando che i brevi periodi di assenza dall'Italia per rientrare in Albania non avessero fatto venir meno il requisito della sua permanenza decennale sul territorio nazionale;

che avverso tale pronuncia l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura;

che Lahe Kollcaku ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria;

che, chiamata la causa all'adunanza camerale del 12.12.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.);

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 3, commi 6-7, l. n. 335/1995, e dell'art. 20, comma 10, d.l. n. 112/2008 (conv. con l. n. 133/2008), per avere la Corte di merito riconosciuto il diritto all'assegno pur in mancanza di prova che l'odierna controricorrente avesse soggiornato continuativamente in Italia;

che, con il secondo motivo, l'INPS lamenta violazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 3, comma 4, d.P.R. n. 554/2000, per non avere la Corte territoriale accertato rigorosamente la durata effettiva degli allontanamenti dell'odierna intimata dal territorio nazionale;

che i due motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono inammissibili, pretendendo di veicolare – ad onta del riferimento a presunte violazioni di legge sostanziale e piuttosto



in violazione dell'art. 348, ult. co., c.p.c., nel testo vigente *ratione temporis* – critiche al giudizio di fatto mercé il quale i giudici di merito hanno concordemente ritenuto che gli allontanamenti dall'Italia risultanti dalla documentazione acquisita agli atti non fossero di tale entità da compromettere il requisito della permanenza decennale sul territorio nazionale, correttamente interpretato come radicamento territoriale che non si identifica con l'assoluta, costante e ininterrotta permanenza sul territorio nazionale (cfr. in tal senso Cass. nn. 16989 e 24241 del 2019);

che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza e si liquidano e distraggono come da dispositivo in favore del difensore di parte controricorrente, dichiaratasi antistataria;

che, in considerazione della declaratoria d'inammissibilità del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;

P. Q. M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 3.200,00, di cui € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 12.12.2024.



IL PRESIDENTE
Rossana Mancino

Numero registro generale 17105/2019

Numero sezionale 5127/2024

Numero di raccolta generale 2636/2025

Data pubblicazione 04/02/2025

